



30.7.2014

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1274/2013, presentata da Luis Cayo Perez Bueno, cittadino spagnolo, a nome del comitato CERMI, sulla discriminazione dei passeggeri con disabilità da parte dei vettori aerei e sul regolamento (CE) n. 1107/2006

### 1. Sintesi della petizione

La petizione è stata presentata dall'associazione spagnola CERMI (*Comité español de representantes de personas con discapacidad*).

Quest'associazione condanna la discriminazione nei confronti dei passeggeri con disabilità da parte dei vettori aerei, che spesso non consentono a tali passeggeri di imbarcarsi sui loro voli. Il firmatario chiede pertanto la revisione del regolamento (CE) n. 1107/2006.

Secondo il CERMI, tale regolamento contiene alcuni elementi discriminatori, in particolare quando consente ai vettori aerei di negare l'imbarco alle persone con disabilità per motivi di sicurezza, di chiedere che le persone con disabilità siano accompagnate e di stabilire un termine per la richiesta di assistenza in aeroporto. Il CERMI sostiene che la revisione del regolamento (CE) n. 1107/2006 dovrebbe essere basata sulla legislazione degli Stati Uniti, che si presume protegga efficacemente i diritti delle persone con disabilità.

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 aprile 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 luglio 2014

"Lo scopo e l'obiettivo preciso del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo è proteggere tali passeggeri dalla discriminazione e consentire loro di viaggiare in aereo alla pari degli altri passeggeri. In seguito all'impegno espresso dalla Commissione nella sua relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2006 dell'aprile 2011 (COM(2011)166) e al fine di migliorare ulteriormente l'applicazione del regolamento, la Commissione ha pubblicato, nel giugno 2012, orientamenti interpretativi per facilitarne l'applicazione per i fornitori del trasporto aereo e i passeggeri con disabilità<sup>1</sup>. Tali orientamenti sono stati elaborati in cooperazione con le parti interessate e, in particolare, con i rappresentanti delle persone con disabilità (Forum europeo delle persone con disabilità), che le hanno approvate appieno. Secondo i dati statistici forniti alla Commissione dagli organismi nazionali responsabili dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2006 (ONA), il numero delle denunce per problemi inerenti all'applicazione del regolamento è nel complesso molto basso.

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, un vettore aereo non può rifiutare di accettare una prenotazione o di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta. L'articolo 4 del regolamento prevede deroghe al diritto al trasporto in alcune circostanze, in particolare *'per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale ovvero gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dall'autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore aereo in questione'*. Ne consegue che gli obblighi in materia di sicurezza sono definiti dalle autorità esterne (e non dai vettori aerei) e sono finalizzati a garantire la sicurezza di tutti i passeggeri e del personale a bordo del velivolo. La supremazia della sicurezza dovrebbe anche essere nell'interesse dei passeggeri con disabilità e dei loro accompagnatori.

I vettori aerei americani sono ugualmente soggetti alla normativa in materia di sicurezza (cfr. Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, 14 CFR Parte 382, Non discriminazione sulla base della disabilità nel trasporto aereo, paragrafo 382.3 in materia di applicabilità, lettera d): *'Nessuna disposizione della presente parte autorizza o fa sì che un vettore non si conformi a qualsiasi normativa in materia di sicurezza FAA applicabile'* e paragrafo 382.31 Rifiuto di trasporto, lettera d): *'Il personale di bordo [...] può rifiutare di trasportare passeggeri per motivi di sicurezza ...)*'.

Per quanto concerne la questione degli accompagnatori, il regolamento (CE) n. 1107/2006 specifica all'articolo 4, paragrafo 2, che devono soltanto rispettare gli obblighi di sicurezza applicabili. Le linee guida interpretative di cui sopra forniscono ulteriori spiegazioni in merito a questa questione nel quadro del Q5, insistendo sulla necessità per gli accompagnatori di soddisfare soltanto gli obblighi di sicurezza applicabili. Inoltre, in queste linee guida la Commissione raccomanda che se i vettori aerei richiedono alle persone disabili di viaggiare accompagnate, a questi accompagnatori dovrebbe essere offerto di viaggiare gratuitamente o a una tariffa ridotta.

Obblighi analoghi sono previsti dalla legislazione americana di cui sopra. Il paragrafo 382.35

---

<sup>1</sup> SWD (2012) 171 def. [http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/prm/2012-06-11-swd-2012-171\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/prm/2012-06-11-swd-2012-171_it.pdf)

sugli accompagnatori, lettera b), stabilisce che i vettori possono richiedere che una persona con disabilità viaggi con un accompagnatore se necessario per motivi di sicurezza .

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2006 la notifica preventiva delle esigenze di assistenza è un elemento essenziale nella catena di servizio per consentire ai fornitori di trasporto aereo di prepararsi adeguatamente e di fornire l'assistenza necessaria nelle migliori condizioni possibili, il che è nell'interesse dei passeggeri che necessitano di assistenza in viaggio. Tuttavia, il regolamento prevede altresì, all'articolo 7, paragrafo 3, l'obbligo di assistenza adeguata in caso di mancata notifica specificando che, in questo caso, *'il gestore compie tutti gli sforzi ragionevoli per offrire l'assistenza'* in modo che il passeggero possa prendere il volo. Questo concetto di *'sforzi ragionevoli'* è ulteriormente precisato nel Q7 delle linee guida interpretative, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità dei mezzi di notifica preventiva durante il processo di prenotazione (sito Internet, telefono), così come il fatto che la notifica preventiva deve sempre essere possibile senza costi aggiuntivi.

La legislazione americana specifica altresì al paragrafo 382.33 l'obbligo di notifica preventiva in una serie di situazioni, segnatamente quando devono essere trasportati sedie a rotelle elettriche o altri oggetti pericolosi (ad esempio, batterie, ossigeno, ecc.), quando è necessaria una sedia a rotelle a bordo o quando viaggiano insieme gruppi di passeggeri con disabilità.

### Conclusioni

Al momento, la Commissione non vede la necessità di rivedere nel breve o medio termine il regolamento (CE) n. 1107/2006 per le seguenti ragioni:

- sulla base dei dati disponibili, gli ONA ricevono soltanto poche denunce relative al cattivo funzionamento del regolamento (CE) n. 1107/2006;
- anziché essere considerati discriminatori, il regolamento e le linee guida interpretative del 2012 sono stati accolti con favore, segnatamente dai rappresentanti europei delle organizzazioni dei disabili, quale passo in avanti per migliorare l'esperienza di viaggio delle persone con disabilità e consentire loro di utilizzare il trasporto aereo alla pari degli altri passeggeri;
- la legislazione americana, a cui fa riferimento il firmatario quale esempio di migliori prassi, specifica obblighi analoghi a quelli della legislazione UE attualmente in vigore."